



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO DEL REFERENDUM
COMUNALE**

(Delibera CC n. 131 del 13 luglio 2016)

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FONTI E FINALITA'	4
ART. 2 – OGGETTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO, ABROGATIVO E PROPOSITIVO	4
ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA	4
ART. 4 – CORPO ELETTORALE INTERESSATO	4

TITOLO II – ORGANI SPECIALI

CAPO I – DELLA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA'

ART. 5 – COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA'	5
--	---

CAPO II – DELLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

ART. 6 – COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA	5
--	---

TITOLO III – DELL'INIZIATIVA REFERENDARIA

CAPO I – DELL'INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

ART. 7 – PRESENTAZIONE DEL QUESITO	6
ART. 8 – ESAME DEL QUESITO	6
ART. 9 – COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM	7
ART. 10 – RACCOLTA DELLE FIRME	7
ART. 11 – AUTENTICAZIONE DELLE FIRME	7
ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE FIRME	8

TITOLO IV – DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 13 – DECADENZA DEL QUESITO REFERENDARIO	8
ART. 14 – ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
ART. 15 – ADEMPIMENTI DEL SINDACO	9

TITOLO V – DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 16 – PROCEDURE PER LA VOTAZIONE – NORME GENERALI	9
ART. 17 – PROPAGANDA REFERENDARIA	10
ART. 18 – ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDURE DI VOTAZIONE	10
ART. 19 – SCHEDA ELETTORALE	10
ART. 20 – OPERAZIONI DI VOTO	10
ART. 21 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO	10
ART. 22 – ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE REFERENDARIA	11
ART. 23 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	11
ART. 24 – ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI POLITICI ALL'ESITO REFERENDARIO	11

TITOLO VI – DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART. 25 – TERMINI E SOSPENSIONE DELL’INIZIATIVA E DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA	12
ART. 26 – NORME SULLA DISCIPLINA GIURIDICA ED ECONOMICA DEGLI UFFICI RICOPERTI IN FORZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE COMUNALE	12
ART. 27 – SPESE	12
ART. 28– DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI – RINVIO	12
ART. 29 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	13
ART. 30 – NORMA DI RINVIO	13
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FONTI E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo, abrogativo e propositivo istituito dall'art.60 dello Statuto del Comune di Fano, ai sensi del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 – T.U.delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 2 – OGGETTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO, ABROGATIVO E PROPOSITIVO

1. Il referendum consultivo, abrogativo e propositivo è indetto per materia di esclusiva competenza comunale.

2. Ai sensi dell'art.63 comma 1 dello Statuto Comunale le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria, qualora siano vincolate per legge:

- regolamenti
- tributi comunali
- tariffe e servizi pubblici.

3. Ai sensi dell'art.63 comma 2 dello statuto comunale, non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie e relativi atti:

- a) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- b) nomine dei rappresentanti del consiglio comunale
- c) le nomine di competenza del Sindaco;
- d) lo statuto comunale;
- e) lo status degli amministratori comunali

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Il Sindaco indice i seguenti referendum:

- a) referendum consultivo e propositivo: su proposta popolare; la richiesta va accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari ad un ventesimo (1/20) dei cittadini elettori del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta per referendum
- b) Referendum abrogativo: su proposta popolare: la richiesta va accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari ad un decimo (1/10) dei cittadini elettori del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta per referendum.

ART. 4 – CORPO ELETTORALE INTERESSATO

1.I cittadini aventi diritto al voto sono quelli iscritti nelle liste elettorali, compresi gli iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali, che abbiano raggiunto la maggiore età il giorno fissato per la consultazione

TITOLO II – ORGANI SPECIALI

CAPO I - DELLA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA'

ART. 5 – COMMISSIONE DEI GARANTI PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA'

1. La verifica di ammissibilità dei referendum di iniziativa popolare ai sensi degli artt.63 e 64 dello Statuto Comunale, sia riguardo alla materia cui si riferisce, alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio della Commissione dei Garanti, composta dal Difensore Civico della Regione Marche, che la presiede, dal Segretario Generale e da altre tre (3) garanti, che abbiano maturato una significativa esperienza giuridico-amministrativa (magistrati anche a riposo, professori universitari -anche a riposo- in materie giuridiche, avvocati abilitati alle magistrature superiori, dirigenti dell'Ufficio Territoriale di Governo – ex Prefetture) nominati dal Consiglio Comunale, con voto segreto limitato ad uno.

All'inizio di ogni mandato amministrativo, entro e non oltre centottanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il consiglio comunale dovrà provvedere all'elezione dei tre componenti, così come indicato dallo Statuto.

All'atto della nomina, il Consiglio Comunale stabilisce il compenso economico, se dovuto, ai singoli componenti esterni.

2. La commissione dura in carica quanto il Consiglio che l' ha eletta.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal segretario generale o da un dipendente comunale suo delegato. I verbali dovranno essere sottoscritti da tutti componenti la commissione e dal segretario designato.

4. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo decide sull'ammissibilità del referendum, nel rispetto di quanto prescritto all'art.2 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

5. Le modalità procedurali a cui si deve attenere la commissione dei garanti sono stabilite al successivo art.8 del presente regolamento.

CAPO II – DELLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

ART. 6 – COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. E' istituita una apposita commissione per lo svolgimento della consultazione referendaria composta dai consiglieri comunali componenti della Commissione elettorale comunale e dal Difensore Civico Regionale, che la presiede.

Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale o da suo delegato.

2. La suddetta commissione ha il compito di:

- a) provvedere alla predisposizione e approvazione dell'elenco degli elettori ammessi alla consultazione referendaria;
- b) sorvegliare sul regolare svolgimento della consultazione referendaria;
- c) fornire opera di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della stessa;
- d) esaminare eventuali ricorsi e/o rimostranze scritte inerenti alle procedure referendarie;
- e) rimuovere tutti gli ostacoli e le anomalie riscontrate presso i seggi elettorali, anche quelle connesse con l'espressione del diritto di voto;
- f) effettuare ogni altro adempimento attribuito dal presente regolamento
- g) esercitare le funzioni di Ufficio Centrale per il referendum.

3. Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Commissione si avvale della struttura comunale, in particolare dell'ufficio elettorale e di tutti gli altri servizi comunque coinvolti.

4. La commissione elettorale referendaria rimane in carica per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle procedure referendarie e si costituisce con atto del Sindaco entro cinque giorni dal decreto di indizione del referendum.

TITOLO III – DELL'INIZIATIVA REFERENDARIA

CAPO I – DELL'INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

ART. 7 – PRESENTAZIONE DEL QUESITO

1. La proposta di referendum promosso dagli elettori deve essere presentata su apposito modulo, vidimato dal Segretario Generale o suo delegato e contenente le firme autenticate di almeno 300 (trecento) elettori residenti, che abbiano compiuto il 18 anno di età alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta di referendum..

Le firme sono raccolte su appositi moduli, conformi al modello predisposto dall'amministrazione, nei quali sia riportato il quesito referendario, le generalità dei soggetti proponenti e costituiti in comitato promotore del referendum con l'indicazione obbligatoria dell'indirizzo mail/pec del soggetto destinatario delle relative comunicazioni e del primo firmatario della richiesta di referendum.

Il sottoscrittore deve apporre la propria firma sui moduli di cui al comma precedente, accanto all'indicazione del proprio cognome e nome, residenza, luogo di nascita ed estremi di un documento di identificazione in corso di validità.

2. La proposta, indirizzata al Sindaco del Comune di Fano, deve essere presentata in forma scritta dal Comitato promotore costituito dai primi 10 (dieci) firmatari dell'istanza.

Qualora non vengano indicati dal Comitato promotore, e fermo restando il numero di 10 rappresentanti, i primi 10 firmatari si intendono delegati al ricevimento da parte dell'amministrazione comunale di tutte le comunicazioni e a svolgere ogni attività inerente il procedimento referendario.

La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che provvederà a trasmetterla entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento, alla commissione dei garanti, per l'attivazione delle procedure previste nel successivo articolo 8.

4. Il quesito oggetto del referendum:

deve essere formulato in modo chiaro e univoco

- deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione
- deve indicare la copertura di tali oneri.

A tal fine, gli uffici competenti (ufficio elettorale e uffici finanziari) devono prestare la propria collaborazione ai soggetti proponenti fornendo loro le informazioni necessarie.

ART. 8 – ESAME DEL QUESITO

1. Il Sindaco, ricevuta la proposta di referendum, provvede entro 5 giorni lavorativi -previa verifica dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei proponenti nelle liste elettorali del Comune - a trasmettere la stessa alla Commissione dei Garanti per la verifica dell'ammissibilità.

La commissione dei garanti verifica l'ammissibilità della proposta di referendum in base a quanto stabilito dagli articoli 60 e ss. dello statuto comunale, ed in particolare verifica:

- il contenuto del quesito referendario in relazione alle materie per le quali è possibile indire, secondo lo Statuto comunale, il referendum;
- la chiarezza espositiva del quesito referendario, che deve essere univoco ed intellegibile.

- la completezza della richiesta presentata dal comitato promotore del referendum
 - il numero, la qualificazione, la riconoscibilità dei promotori
 - la completezza e la regolarità delle autenticazioni delle firme presentate a sostegno della proposta, delle certificazioni elettorali dei componenti il comitato promotore, nonché il controllo della certificazione elettorale dei soggetti sottoscrittori con verifica del numero minimo dovuto per la presentazione della proposta;
2. La commissione dei garanti dovrà assumere la propria motivata decisione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza.
 3. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.
 4. La commissione dei garanti decide a maggioranza dei componenti assegnati, senza esternalizzazione delle modalità di voto; le sue decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun altro organo comunale.
 5. Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica, la commissione dei garanti dà atto formalmente, con propria motivata relazione, in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta, della ammissibilità o inammissibilità della richiesta di referendum e invia il verbale al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio.

ART. 9 – COMUNICAZIONE SUI RISULTATI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Qualora la proposta sia stata dichiarata ammissibile dall'apposita Commissione dei Garanti, il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento, notifica al Comitato Promotore la decisione della commissione e il quorum delle firme necessarie ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.
2. Qualora la proposta di referendum sia stata dichiarata inammissibile, il Sindaco provvede a darne comunicazione nelle stesse forme previste dal comma precedente.

ART. 10 – RACCOLTA DELLE FIRME

1. Ricevuta la notifica del Sindaco, i promotori possono provvedere alla raccolta del numero minimo delle firme indicato all'art.3.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario Generale o da suo delegato.
3. Detti fogli sono in carta libera e devono recare stampato in epigrafe il quesito formulato nell'istanza di referendum dichiarato ammissibile.
4. Le firme apposte sui fogli non vidimati dal Segretario o suo delegato non saranno ritenute valide.
5. Le firme sottoscritte per la presentazione della proposta debitamente autenticate, vengono computati ai fini del quorum degli elettori di cui all'art.3
6. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi di un documento di identificazione in corso di validità e comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
7. La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla notifica da parte del Sindaco di cui al comma 1 dell'art.9.

ART.11 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. Le firme di richiesta possono essere autenticate dai soggetti di cui all'art.14 della legge 21 marzo 1990 n.53.
2. L'autenticazione delle firme deve essere compiuta con le modalità di cui all'art.21 del DPR 445/2000.
- 3.L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene e può essere unica per tutte le firme contenute nel modulo.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE FIRME

1. I fogli vidimati contenenti le firme in numero almeno pari a quello richiesto ai sensi dell'art.3 devono essere presentati, nel termine previsto dal comma7 dell'art.10, al Sindaco.

Il Sindaco –previa verifica dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune, provvede a trasmettere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento la richiesta di referendum alla Commissione dei Garanti.

2. La Commissione dei Garanti – avvalendosi dell'ufficio elettorale del Comune di Fano – provvede: ad accertare il numero esatto di elettori che hanno sottoscritto la proposta referendaria, a verificare il rispetto dei termini di cui all'art.10 comma 7, alla verifica della regolarità delle autenticazioni delle firme, nonché al controllo della certificazione elettorale dei soggetti sottoscrittori con contemporanea verifica del numero minimo delle firme richieste, diverso in relazione alla tipologia di referendum.

Il numero esatto delle firme ritenute valide dovrà essere dichiarato dalla Commissione.

3.Nel caso in cui dovessero risultare sottoscrizioni plurime da parte dello stesso sottoscrittore tutte le firme apposte dal medesimo soggetto sono considerate nulle.

4. Dell'esame compiuto andrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Sindaco nei successivi 10 (dieci) giorni

5. Il sindaco, qualora il numero di elettori come sopra accertato sia inferiore a quello minimo stabilito dall'art.3, e/o non siano stati rispettati i termini di cui sopra, prende atto della non sussistenza dei requisiti e dichiara l'improcedibilità ad indire il referendum e ne dà comunicazione al Comitato promotore.

5. Qualora il predetto numero sia invece stato accertato in misura non inferiore a quella minima richiesta ed i termini in questione risultino rispettati, il Sindaco propone immediatamente al Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta di referendum all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale, e comunque entro il termine massimo di venti giorni.

TITOLO IV – DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 13 – DECADENZA DEL QUESITO REFERENDARIO

1. Qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze, deliberino conformemente alla richiesta di referendum formulata dagli elettori, previa verifica di conformità dell'atto al quesito referendario fatta da parte della Commissione dei Garanti di cui all'art.5, il referendum non viene più indetto. Non può essere considerata delibera conforme alla richiesta del referendum un semplice documento di indirizzo, una mozione o un ordine del giorno.

2. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui riscontri sopravvenuti atti o delibere o provvedimenti amministrative che rendano superato il quesito referendario, provvede- per motivi di economicità- a dichiarare decaduto l'iter avviato.

ART. 14 – ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella seduta del Consiglio di cui al comma 4 dell'art.12 il consiglio adotta la deliberazione contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori, l'indicazione degli elettori interessati e con la stessa:

a) indice il referendum

b) demanda tutti gli adempimenti necessari alla commissione elettorale referendaria e all'ufficio elettorale del Comune.

ART. 15– ADEMPIMENTI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di indizione del referendum, emette tempestivamente, e comunque entro 10 (dieci) giorni, il decreto di indizione del referendum, indicante :

- a) il quesito esatto del referendum, secondo il testo ammesso dalla Commissione dei Garanti e deliberato dal consiglio comunale,
- b) la data di convocazione dei comizi elettorali;
- c) le modalità di svolgimento;
- d) le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto;
- e) le sedi dove gli elettori dovranno recarsi a votare;
- f) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum

2. Il decreto del Sindaco di cui al comma precedente è trasmesso almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita per la consultazione referendaria a:

- Ufficio territoriale del governo – Prefettura competente
- Corte di appello competente per territorio
- Presidente della sottocommissione elettorale comunale
- Questore della Provincia
- Commissione dei garanti
- Commissione elettorale referendaria
- Referente/i del comitato promotore del referendum
- Segretario generale
- dirigente servizio elettorale

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti di indizione del referendum contenente le medesime indicazioni di cui alle lettere del comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso in cui siano indetti per lo stesso giorno più referendum, nel manifesto di convocazione ciò dovrà chiaramente risultare.

5. Nel manifesto dovranno essere riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte della Commissione dei Garanti, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

6. Dell'emanazione del decreto di convocazione della consultazione elettorale viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi negli appositi spazi comunali almeno 30 giorni prima della data stabilita per la votazione.

TITOLO V – DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ARTICOLO 16 – PROCEDURE PER LA VOTAZIONE – NORME GENERALI

1. Il procedimento elettorale per lo svolgimento del referendum é improntato a criteri di semplicità ed economicità.

Gli uffici elettorali di sezione, coincidono normalmente con quelli in cui è ordinariamente suddiviso il territorio comunale e la scelta dei luoghi di riunione é disciplinata dalle disposizioni di cui al T.U. 20.03.1967, n.223, ss.mm.ii.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria, secondo quanto disposto dall'articolo 66, lettera d) dello Statuto, si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno la metà più uno degli aventi diritto.

4. Le operazioni relative allo svolgimento del referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate e svolte dall'ufficio elettorale comunale appositamente costituito.

ARTICOLO 17 – PROPAGANDA REFERENDARIA

1. La propaganda deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza dei quesiti referendari e dell'oggetto del referendum.
2. Il comitato promotore, i partiti, i movimenti e i gruppi politici presenti in consiglio comunale hanno diritto di svolgere – previa richiesta scritta - apposita propaganda elettorale sui temi referendari, nei termini e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale di cui alla delibera di consiglio n. 229 del 20.11.2013, ss.mm.ii. con esclusione della forma di propaganda mediante affissione.

ARTICOLO 18 – ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDURE DI VOTAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie é diretta dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale con il coordinamento del Segretario comunale.
2. Una volta ricevuto il decreto di indizione del referendum, l'ufficio elettorale predispone tempestivamente il calendario delle operazioni referendarie, nonché una guida operativa per gli uffici elettorali di sezione con le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni attribuite ai componenti di seggio.
3. Per la composizione delle sezioni elettorali e lo svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 361 del 30.03.1957, ss.mm.ii. e quelle previste dalla legge n. 352 del 25.05.1970, ss.mm.ii.
4. Il Presidente e gli scrutatori, qualora non ci siano in concomitanza altre consultazioni elettorali, sono nominati secondo le modalità previste dalle leggi elettorali.

ARTICOLO 19 - SCHEDE ELETTORALE

1. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune.
2. Sulla scheda sarà riportato il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore verrà consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

ARTICOLO 20 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto, limitate ad una sola giornata domenicale, si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00, o comunque secondo quanto stabilito dalle norme nazionali in materia di consultazioni elettorali.
2. I risultati del referendum dovranno essere pubblicati entro dieci giorni dalla votazione.

ARTICOLO 21 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, qualora non ci siano in concomitanza altre consultazioni elettorali, avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi e proseguono sino ad esaurimento.
2. Prima di procedere allo spoglio delle schede il Presidente del seggio consegna all'ufficio elettorale comunale il pacco delle schede autenticate e non utilizzate e fa risultare a verbale il numero dei votanti.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per lo scrutinio, si osserva l'ordine di elencazione nel manifesto dei quesiti referendari.
4. Delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un verbale, in duplice copia, nel quale i dati relativi ad ogni referendum devono essere riportati distintamente. Per ciascun referendum dovrà chiaramente risultare:
 - a) il numero dei votanti,
 - b) il numero dei voti favorevoli e dei contrari,
 - c) il numero delle schede contestate, bianche e nulle.
5. A chiusura delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio trasmette all'ufficio elettorale comunale, tutti i plichi ed il materiale utilizzato nel seggio.

ARTICOLO 22 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE REFERENDARIA

1. La commissione elettorale referendaria, si riunisce entro il secondo giorno successivo alla trasmissione di tutti i verbali e del materiale elettorale e, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali, dopo aver proceduto al riesame dei voti contestati e degli eventuali reclami, compila apposito verbale e proclama in pubblica adunanza i risultati referendari.
2. La commissione in oggetto, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ogni consultazione referendaria:
 - a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto;
 - b) alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione;
 - c) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - d) alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
 - e) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
 - f) alla determinazione dei risultati finali del referendum
3. Delle operazioni effettuate dalla commissione viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al dirigente servizio elettorale, che provvederà al deposito e conservazione dei verbali delle adunanze della commissione e di tutti i verbali delle sezioni elettorali presso l'archivio comunale. Le schede di votazione sono conservate per anni cinque.
4. Copia dei verbali dei lavori della commissione sono pubblicati all'albo *online* comunale per giorno trenta ininterrotti.

ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del verbale dispone . avvalendosi dell'ufficio elettorale - la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati riassuntivi del referendum e la trasmissione della copia dei verbali delle operazioni di voto al comitato promotore del referendum e al Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24 – ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI POLITICI ALL'ESITO REFERENDARIO

1. Il Presidente del consiglio comunale, ricevuto il verbale delle operazioni referendarie, convoca entro i successivi 30 (trenta) giorni il consiglio comunale cui compete la presa d'atto dell'esito della consultazione referendaria.
2. Nell'ipotesi di accoglimento della proposta referendaria, compete al consiglio comunale, oltre alla suddetta presa d'atto, anche la trattazione e la decisione in merito alla proposta stessa, se trattasi di materia di competenza del consiglio comunale.
3. Nell'ipotesi di accoglimento della proposta referendaria relative a materie di competenza della Giunta Comunale, il Sindaco dovrà sottoporla alla trattazione della giunta stessa per le decisioni conseguenti entro il termine di 15 giorni dall'esecutività della deliberazione di consiglio di presa d'atto di cui al comma 1

TITOLO VI – DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART.25 – TERMINI E SOSPENSIONE DELL’INIZIATIVA E DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. I referendum vengono effettuati insieme, una volta all’anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 settembre anche in coincidenza con le elezioni politiche, regionali, europee o consultazioni referendarie nazionali.
2. L’iniziativa e la consultazione referendaria non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
3. Non può essere presentata richiesta di referendum nei 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del consiglio comunale. Nel caso in cui fosse presentata, la richiesta sarà considerata inammissibile e dichiarata nulla dal Sindaco.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il consiglio comunale sia stato sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. L’iniziativa referendaria non è rinnovabile su uno stesso argomento prima che siano passati almeno 3 anni dalla data di effettuazione della precedente consultazione referendaria sull’argomento medesimo.

ART. 26 – NORME SULLA DISCIPLINA GIURIDICA ED ECONOMICA DEGLI UFFICI RICOPERTI IN FORZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE COMUNALE

1. Il Presidente ed i componenti dell’ufficio di sezione per il referendum hanno diritto a ricevere un compenso per lo svolgimento degli adempimenti loro connessi nella misura determinata dalla legge per analoghe consultazioni referendarie nazionali, se svolto in modo autonomo e non in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
2. Al personale del comune, preposto agli adempimenti elettorali, è corrisposto un compenso pari alle ore straordinarie effettuate in base alle tariffe tabellari vigenti;
3. Al Presidente ed ai componenti del Comitato dei Garanti è corrisposto, se dovuto, il compenso di cui all’art.5 del presente regolamento.

ART. 27 – SPESE

- 1 A norma dell'articolo 17 della legge n. 136 del 23 aprile 1976 le spese di organizzazione tecnica e lo svolgimento di consultazioni a carattere locale sono a carico del Comune e vi si provvede con oneri finanziari propri.
2. Per far fronte a tale onere dovrà essere previsto apposito stanziamento da imputarsi nello specifico intervento della parte corrente del bilancio.
Ai componenti dei seggi elettorali deve essere corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali funzioni

ART. 28 – DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI - RINVIO

- 1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge 25.05.1970 n.352 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di legge in essa espressamente richiamate.

ART. 29 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento e della intervenuta nomina della Commissione dei Garanti, al fine di consentire l'esame di ammissibilità della proposta presentata e l'eventuale svolgimento della consultazione referendaria per la quale - alla data del 27 aprile 2016 - si sono concluse le operazioni di raccolta delle firme, in via derogatoria si dispone quanto segue:

A) il Sindaco trasmette entro 5 giorni dall'approvazione del presente regolamento la proposta referendaria corredata dalle sottoscrizioni alla Commissione dei Garanti la quale dovrà riunirsi entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per gli adempimenti di cui ai successivi commi;

B) non si applicano pertanto le norme generali previste dal presente regolamento relative all'iniziativa referendaria ed in particolare l'art.7 "Presentazione del quesito" e i termini ordinari di cui all'art.5 "Commissione dei Garanti per la verifica di ammissibilità" e dell'art.8 "Esame del quesito";-

C) la Commissione dei Garanti – una volta insediata - dovrà verificare, a consuntivo entro 15 (quindici) giorni, l'ammissibilità del quesito referendario ed in particolare :

- il contenuto del quesito referendario in relazione alle materie per le quali è possibile indire, secondo lo Statuto comunale, il referendum;

- la chiarezza espositiva del quesito referendario, che deve essere univoco ed intellegibile.

- la completezza della richiesta presentata;

- la completezza e la regolarità delle autenticazioni delle firme presentate a sostegno della proposta, il controllo della certificazione elettorale dei soggetti sottoscrittori con verifica del numero minimo dovuto per la presentazione della proposta;

D) La commissione dovrà dichiarare, avvalendosi della collaborazione della Segreteria Generale e dell'Ufficio Elettorale Comunale, il numero esatto delle firme ritenute valide, dando atto che - nel caso in cui dovessero risultare sottoscrizioni plurime da parte dello stesso sottoscrittore - tutte le firme apposte dal medesimo soggetto sono da considerarsi nulle.

E) Dell'esame compiuto andrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso nei successivi 3 (tre) giorni al Sindaco, il quale, così come disposto dall'art.12 del presente regolamento, lo trasmetterà entro i successivi 2 (due) giorni al Presidente del Consiglio per l'iscrizione della proposta di referendum all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale.

2: Il Presidente del Consiglio Comunale -avvalendosi della segreteria generale e dell'ufficio elettorale del Comune – dovrà garantire che tutti gli altri termini previsti dal presente regolamento siano contratti per consentire la consultazione elettorale nel solo caso in cui il quesito referendario sia stato ammesso dalla Commissione dei Garanti. Il relativo crono programma dei lavori dovrà essere comunicato al Sindaco, all'Ufficio Territoriale di Governo – ex Prefettura di Pesaro – Urbino, alla conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale, al primo firmatario della proposta referendaria presentata, al segretario generale, al dirigente del servizio elettorale ed ai dirigenti comunali, per quanto di competenza

ARTICOLO 30 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che disciplinano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione